

Cp 205/12

TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dr. Filippo Lamanna presidente

dr. Francesca Mammone giudice rel.

dr. Filippo D'Aquino giudice

nel procedimento iscritto al n.205/2012, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 28 febbraio 2013, osserva quanto segue:

la società ha depositato il 19 dicembre 2012 ricorso ai sensi dell'art.161 VI com. leg.fall.

In data 21 gennaio 2013 questo tribunale le ha accordato termine fino al 25 marzo 2013 per la presentazione della definitiva proposta di concordato, del piano e della documentazione prevista dai commi secondo e terzo della norma citata.

La società, nell'adempire agli obblighi informativi posti a suo carico dal tribunale, ha dato atto di aver provveduto, in data successiva alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, al pagamento di debiti anteriori al deposito del ricorso stesso.

I pagamenti sono stati ammessi anche dai liquidatori sociale in udienza e, in quanto lesivi della par condicio creditorum, impediscono, ad avviso del collegio, l'ulteriore corso della procedura.

Il divieto di pagamento di crediti anteriori tra l'iscrizione del ricorso e l'eventuale omologazione del concordato si desume innanzitutto dall'art. 167 leg. fall. che subordina il compimento di atti di straordinaria amministrazione all'autorizzazione del giudice delegato al fine di garantire la destinazione del patrimonio dell'impresa al soddisfacimento di tutti i creditori e dall'art. 168 che pone il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori dal momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, apparendo incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento (cfr. in questo senso, Cass. n.578/2007).

Tale conclusione è ora anche confermata dall'art.182 quinquies IV com. leg.fall. che consente al debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di effettuare pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ma solo se autorizzato dal tribunale ed in presenza dell'attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, terzo comma, lett. d) in ordine al carattere di "essenzialità" delle prestazioni per la prosecuzione dell'attività e la migliore soddisfazione dei creditori.

La conseguenza di tale violazione non può che essere, anche in questa fase, quella dell'arresto della procedura, trattandosi di situazione sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dall'art.173 u.c. leg.fall. che sanziona una serie di condotte tutte accomunate dall'essere espressione di abuso del diritto da parte dell'imprenditore. Vi è, infatti, anche in questo caso, un atto idoneo a frodare le ragioni della massa soddisfacendo alcuni creditori a discapito di altri e vi è, per lo stesso motivo, un uso abusivo e distorto degli effetti protettivi del deposito della domanda ex art.161 VI com. leg.fall., giacché, in sostanza, il divieto di azioni esecutive e cautelari, che serve ad assicurare all'imprenditore il tempo necessario per allestire un piano ragionevole e fattibile di gestione della crisi dell'impresa, viene in questo modo ad essere asservito ad uno scopo diverso, quello di consentire all'imprenditore di scegliere a suo piacimento di soddisfare solo alcuni dei suoi creditori. Ed è evidente che, in presenza di identiche condotte abusive, il loro effetto negativo sulla procedibilità del concordato, per ragioni tanto di ordine logico che di economia processuale, non può che prodursi in modo immediato.

Tale esito non può essere impedito dall'avvenuto versamento, da parte dei liquidatori, delle somme corrispondenti all'importo dei pagamenti eseguiti nelle casse sociali.

La norma ha infatti funzione sanzionatoria e presuppone la mera violazione delle regole di condotta cui l'imprenditore è tenuto in conseguenza della presentazione della domanda, a prescindere dal fatto che detta violazione abbia eventualmente arrecato ai creditori un pregiudizio economicamente apprezzabile.



PQM

dichiara inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art.161 VI com. leg.fall. e dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al registro delle imprese per la pubblicazione e cancellazione della precedente iscrizione effettuata ai sensi dell'art.161 VI com. leg.fall..

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 28 febbraio 2013.

Il presidente
(dott. Filippo Lamanna)

